

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

EUROPEAN

NEWSLETTER / MARZO 2018

PIROLAPENNUTOZEI.IT
PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI
@STUDIO_PIROLA
PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

COMUNICATI STAMPA

1.1	3
<i>Taxation: 3 jurisdictions removed, 3 added to EU list of non-cooperative jurisdictions</i>	

CORTE DI GIUSTIZIA

2.1	4
Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Annullamento dell'identificazione ai fini dell'IVA - Obbligo di versare l'IVA percepita nel periodo in cui il codice di identificazione IVA è annullato - Mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati durante tale periodo». Sentenza del 7 marzo 2018. Causa C-159/17, <i>Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius contro Ministerul Finanțelor Publice</i>	

2.2	5
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati diversi – Direttiva 90/434/CEE – Articolo 8 – Operazione di scambio di titoli – Plusvalenze relative a tale operazione – Differimento di imposta – Minusvalenze al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti – Potere impositivo dello Stato di residenza – Differenza di trattamento – Giustificazione – Mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri». Sentenza del 22 marzo 2018, Cause Riunite, C-327/16 e C-421/16. <i>Marc Jacob contro Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16) e Ministre des Finances et des Comptes publics contro Marc Lassus (C-421/16)</i>	

COMUNICATI STAMPA

1.1

Taxation: 3 jurisdictions removed, 3 added to EU list of non-cooperative jurisdictions

Il Consiglio dell'Unione Europea il 13 marzo 2018 ha reso noto che la lista UE di giurisdizioni non cooperative in materia fiscale (elaborata nel 2017, parallelamente ai lavori OCSE in materia) è stata modificata a seguito degli impegni assunti da alcuni Paesi; in particolare, il 13 marzo 2018 il Consiglio UE ha rimosso dalla lista delle giurisdizioni non cooperative il *Bahrein*, le *Isole Marshall* e *Santa Lucia*, mentre ha aggiunto in tale lista le *Bahamas*, *Saint Kitts e Nevis* e le *Isole Vergini degli Stati Uniti*.

Da quando la lista è stata pubblicata per la prima volta il 5 dicembre 2017, il *Bahrein*, le *Isole Marshall* e *Santa Lucia* hanno assunto impegni ad alto livello politico per promuovere la "buona governance" in materia fiscale e per contrastare la frode, l'evasione e l'elusione fiscale. Ad oggi, 9 giurisdizioni continuano a figurare nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative: *Samoa americane*, *Bahamas*, *Guam*, *Namibia*, *Palau*, *Samoa*, *Saint Kitts e Nevis*, *Trinidad e Tobago* e *Isole Vergini degli Stati Uniti*. Tali giurisdizioni sono fortemente incoraggiate ad apportare i cambiamenti loro richiesti dalla UE in tema di governance fiscale.

In termini generali, il lavoro compiuto dall'UE in materia di giurisdizioni non cooperative si inserisce nel quadro dell'attività del Gruppo UE "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" istituito il 9 marzo 1998 dal Consiglio ECOFIN. Secondo tale Codice di condotta "vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato".

Sulla tematica, si rinvia anche:

- alla Nota del 2 marzo 2018 sulle modifiche alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative;
- alla Nota dell'8 marzo 2018 sulle modifiche alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative;
- alle Conclusioni del Consiglio del dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative;
- al Comunicato stampa del dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative;
- al Comunicato stampa del gennaio 2018 sulle modifiche alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative.

CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Annullamento dell'identificazione ai fini dell'IVA - Obbligo di versare l'IVA percepita nel periodo in cui il codice di identificazione IVA è annullato - Mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati durante tale periodo». Sentenza del 7 marzo 2018. Causa C-159/17, *Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius contro Ministerul Finanțelor Publice*

Gli articoli da 167 a 169 e 179, l'articolo 213, paragrafo 1, l'articolo 214, paragrafo 1, e l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all'amministrazione fiscale di negare ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto qualora venga dimostrato che, a causa degli inadempimenti contestati a quest'ultimo, l'amministrazione fiscale non ha potuto disporre delle informazioni necessarie per accertare che siano soddisfatti i requisiti sostanziali che danno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte da detto soggetto passivo o che quest'ultimo abbia agito in modo fraudolento per poter beneficiare di tale diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

La domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l'interpretazione degli articoli da 167 a 169 e 179, dell'articolo 213, paragrafo 1, dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 273 della Direttiva IVA 2006/112/CE, come modificata, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia con l'Amministrazione Finanziaria che ha coinvolto l'impresa individuale rumena *Dobre* in merito al diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati da tale società nel periodo in cui la sua identificazione ai fini IVA era stata annullata (in ragione della mancata presentazione, per un determinato periodo, delle Dichiarazioni IVA entro il termine normativamente previsto).

La Corte di Giustizia ha ribadito che secondo costante giurisprudenza il principio fondamentale della neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'IVA pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, anche quando taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo

(cfr. sentenza *Astone*, punto 45). Nello specifico, l'identificazione ai fini IVA, nonché l'obbligo per il soggetto passivo di dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione delle proprie attività, costituiscono requisiti formali ai fini dell'attività di controllo "che non possono rimettere in discussione, in particolare, il diritto alla detrazione dell'IVA, nei limiti in cui le condizioni sostanziali che fanno sorgere tale diritto siano soddisfatte" (cfr. sentenza *Salomie e Oltean*, punto 60). Ne consegue che non si può impedire ad un soggetto passivo IVA di esercitare il proprio diritto di detrazione per il motivo che non si sarebbe identificato ai fini IVA prima di utilizzare i beni acquistati nell'ambito della sua attività imponibile (cfr. sentenza *Nidera Handelscompagnie*, punto 51).

I giudici hanno, inoltre, osservato che l'omessa presentazione della Dichiarazione IVA è idonea ad impedire l'esatta riscossione dell'imposta ed è, quindi, atta a compromettere il buon funzionamento dell'IVA; il diritto unionale non impedisce di considerare simili violazioni alla stregua di un'evasione fiscale e di negare, pertanto, il beneficio del diritto alla detrazione (cfr. la citata sentenza *Astone*, punto 56).

2.2

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati diversi – Direttiva 90/434/CEE – Articolo 8 – Operazione di scambio di titoli – Plusvalenze relative a tale operazione – Differimento di imposta – Minusvalenze al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti – Potere impositivo dello Stato di residenza – Differenza di trattamento – Giustificazione – Mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Sentenza del 22 marzo 2018, Cause Riunite, C-327/16 e C-421/16. *Marc Jacob contro Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16) e Ministre des Finances et des Comptes publics contro Marc Lassus (C-421/16)*

L'articolo 8 della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, adattato con decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, in forza della quale la plusvalenza risultante da un'operazione di scambio di titoli rientrante nell'ambito di applicazione di tale direttiva è

accertata al momento di detta operazione, ma il suo assoggettamento a imposta è differito fino all'anno in cui si verifica l'evento che pone fine a tale differimento di imposta, nel caso di specie la cessione dei titoli ricevuti in cambio.

L'articolo 8 della direttiva 90/434, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, adattato con decisione 95/1, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede l'assoggettamento a imposta della plusvalenza attinente a un'operazione di scambio di titoli, collocata in differimento di imposta, al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti in cambio, sebbene tale cessione non rientri nella competenza fiscale di tale Stato membro.

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che, in una situazione in cui la successiva cessione di titoli ricevuti in cambio non rientra nella competenza fiscale di tale Stato membro, prevede l'imposizione della plusvalenza collocata in differimento d'imposta al momento di detta cessione senza tenere conto di un'eventuale minusvalenza realizzata in tale occasione, laddove una siffatta minusvalenza è presa in considerazione qualora il contribuente detentore di titoli abbia la propria residenza fiscale in tale Stato membro alla data di detta cessione. Spetta agli Stati membri, nel rispetto del diritto dell'Unione e, nella fattispecie, segnatamente, della libertà di stabilimento, stabilire modalità relative alla compensazione e al calcolo di tale minusvalenza.

La Corte di Giustizia UE ha fornito chiarimenti relativamente alla Direttiva 90/434/CEE relativa alle operazioni straordinarie comunitarie (i.e. fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni che interessano società di Stati Membri diversi)¹. Nello specifico, la Causa C-327/16 riguarda una persona fisica (sig. *Jacob*) francese che aveva conferito alcuni titoli che deteneva in una società di diritto francese ad un'altra società di diritto francese, in cambio di titoli di quest'ultima. La plusvalenza realizzata in occasione di tale operazione di scambio di titoli è stata collocata in differimento di imposta. La Causa C-421/16 è relativa ad una persona fisica inglese (sig. *Lassus*) che aveva conferito ad una società di

¹ Il primo, il quarto e l'ottavo Considerando della Direttiva Fusioni prevedono che "Le fusioni, le scissioni, i conferimenti d'attivo e gli scambi d'azioni che interessano società di Stati membri diversi possono essere necessari per porre in essere nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo l'instaurazione ed il buon funzionamento del mercato comune; tali operazioni non devono essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri; occorre quindi istituire per queste operazioni regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale". Sul tema dell'imposizione in uscita delle plusvalenze si confronti la sentenza *National Grid Indus*, nonché la giurisprudenza ivi citata.

diritto lussemburghese titoli che deteneva in una società di diritto francese, in cambio di titoli della prima di tali società. In detta occasione, è stata accertata una plusvalenza che è stata collocata in regime di differimento di imposta.

Sono state formulate alcune osservazioni relativamente all'accertamento di una plusvalenza derivante dall'operazione di scambio di titoli all'atto di tale operazione e al differimento dell'imposizione alla data della successiva cessione dei titoli ricevuti in cambio. Tale tecnica impositiva assicura che l'operazione di scambio di titoli, di per sé, non comporti alcun assoggettamento ad imposta di tale plusvalenza. Tale misura rispetta, quindi, il principio di neutralità fiscale previsto dalla Direttiva Fusioni. A giudizio dei giudici *"tale conclusione non può essere rimessa in questione dalla mera circostanza che la plusvalenza risultante dall'operazione di scambio di titoli sia accertata al momento di tale operazione. A tal riguardo, occorre precisare che un simile accertamento costituisce soltanto una tecnica che consente allo Stato membro, che dispone del potere impositivo sui titoli esistenti prima dell'operazione di scambio ma che, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva fusioni, non ha potuto esercitarlo in tale occasione, di mantenere il suo potere impositivo e di esercitarlo successivamente, ossia alla data della cessione dei titoli ricevuti in cambio, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva"*.

EUROPEAN TAX NEWSLETTER | MARZO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 MARZO 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM